



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'ACCESSO AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE

approvato con Delibera di Consiglio n. 27 del 29.04.13

modificato con Delibera di Consiglio n. 48 del 29.10.15, n. 8 del 29.03.18 e n. 41 del 29.11.18

Indice generale

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - FINALITÀ DEL SISTEMA.....	3
ART. 3 - UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI.....	3
ART. 4 - BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE.....	4
ART. 5 - GRADUATORIA DI ACCESSO.....	4
ART. 6 – FREQUENZA.....	6
ART. 7 – RETTE.....	8
ART. 8 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE E DELLA RETTA - EVENTUALI RIDUZIONI.....	8
ART.9 - COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO COMUNALE.....	9
Art. 10 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO, SANZIONI.....	9
ART.11 - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE.....	10

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26/07/2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”, e del suo Regolamento di attuazione approvato con DPGR N. 41/r/2013 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la gestione e l’accesso al nido d’infanzia comunale del territorio del Comune di Calci.

ART. 2 - FINALITÀ DEL SISTEMA

1. I servizi educativi per l’infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l’armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.

2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento delle bambine e dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all’interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all’informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all’interno dei servizi medesimi.

4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all’inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.

5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l’infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano le realtà dell’infanzia.

6 I servizi educativi per l’infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell’infanzia.

ART. 3 - UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell’offerta tutte le bambine e tutti i bambini residenti nel Comune di Calci, in età utile. Per “bambine e bambini in età utile” si intendono bambine e bambini già nati, che non abbiano maturato il diritto all’accesso alla scuola dell’infanzia per l’anno educativo per cui si fa richiesta.

2. Bambine e bambini residenti in altri Comuni possono accedere ai posti del nido d’infanzia comunale nella disponibilità del concessionario per la gestione privata, con domanda diretta allo stesso concessionario.

3. Bambine e bambini non residenti nel comune sono tenuti al pagamento della retta stabilita dal concessionario per l’accesso dei privati. Eventuali contributi per riduzioni sulla retta e/o per il sostegno a situazioni di disabilità sono a carico del Comune di residenza della bambina o del

bambino.

4. Il soggetto gestore del servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza sociale, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.

ART. 4 - BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. Il Comune provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nido nei confronti dei/le suoi/sue potenziali utenti mediante apposito bando pubblico.

2. Il bando contiene informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento, sui tempi per l'iscrizione e sull'iter per le ammissioni, oltre ad eventuali ulteriori criteri selettivi per l'accesso.

3. Le domande di iscrizione vengono effettuate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal soggetto gestore, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.

4. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi di cui ai precedenti commi.

ART. 5 - GRADUATORIA DI ACCESSO

1. Annualmente, qualora il numero delle domande di iscrizione al nido d'infanzia di Calci presentate nei termini del bando superi il numero dei posti disponibili, il Comune predispone, garantendo la trasparenza della procedura, un apposita graduatoria di accesso.

2. La graduatoria da cui attingere per l'ammissione al servizio è quella composta da residenti nel Comune di Calci.

3. La graduatoria nell'ambito del bando è formulata sulla base dei criteri e punteggi sotto riportati:

3.1 Modalità di ammissione dei bambini		
Situazione considerata	Documentazione richiesta	Valutazione attribuita o punteggio
Bambine/i già frequentanti l'anno precedente e ancora in età utile	Autodichiarazione	Ammissione con priorità assoluta
Handicap del/la bambino/a	Certificazione specialistica da parte della U.S.L., o relazione di strutture specialistiche	Ammissione con priorità assoluta
Grave disagio socio-psicologico legato al nucleo familiare	Relazione da parte del servizio sociale USL	Ammissione con priorità assoluta
Genitore/i portatore di handicap	Certificazione specialistica da parte della U.S.L., o relazione di strutture specialistiche	Ammissione con priorità assoluta

Condizione di orfano di uno o ambedue genitori, o assenza reale e totale di uno dei due genitori	Autodichiarazione	Ammissione con priorità assoluta
Fratello/sorella già frequentante lo stesso nido nello stesso anno educativo	Autodichiarazione	Ammissione con priorità assoluta
Gemelli/e (la cui eventuale ammissione è indivisibile)		5

3.2 - Caratteristiche e composizione del nucleo familiare

Situazione considerata	Documentazione richiesta	Valutazione attribuita o punteggio
Presenza di altri figli/e escluso quello/a per cui si fa domanda) nati/e entro la data di chiusura del bando e fino a 3 anni di età (riferita all'anno solare in corso)	Autodichiarazione	10 per ognuno
Presenza di altri figli/e da 3 a 14 anni di età (riferita all'anno solare in corso)	Autodichiarazione	7 per ognuno
Madre in stato di gravidanza	Certificazione medica	5
Bambino/a per il/la quale si fa domanda in affidamento temporaneo o pre-adoattivo o in adozione	Certificato del tribunale per i Minori	5

3.3 Occupazione dei genitori [o dell'unico genitore in caso di nucleo monoparentale]

Situazione considerata	Documentazione richiesta	Valutazione attribuita o punteggio
Entrambi i genitori con orario di lavoro superiore a 36 ore settimanali	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	35
Un genitore con orario Superiore a 36 e uno con orario di 36 ore settimanali.	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	30
Entrambi i genitori con orario di lavoro di 35/36 ore settimanali	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	25

Un genitore a tempo pieno (indipendentemente da n. di ore) e uno con orario di lavoro (o tirocinio obbligatorio) part-time: a) maggiore/uguale a 20 ore settimanali b) minore di 20 ore sett.li	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	20 15
Entrambi i genitori occupati part - time	Autocertificazione, con menzione di sede e orario di lavoro	10
Un genitore a tempo pieno (indipendentemente dal n° di ore) e uno in cerca di occupazione/studente/casal.	Iscriz. Centro per l'Impiego o iscrizione corso di studi autodichiarate	
Entrambi i genitori studenti non lavoratori	Dichiarazione di iscrizione in corso regolare di studio, o massimo un anno fuori corso, con menzione del numero degli esami sostenuti e quelli da sostenere	6

4. Criteri di precedenza a parità di punteggio (nell'ordine):

- a. anzianità di iscrizione nelle liste d'attesa degli anni precedenti
- b. maggiore età

5. Le domande pervenute successivamente alla scadenza del bando generale verranno incluse in base all'ordine di arrivo in un elenco dinamico, separato e comunque successivo alla lista d'attesa risultante dalle domande presentate nel bando. Tale elenco viene denominato "Lista d'attesa fuori bando" e man mano che si rendono disponibili dei posti nella struttura, viene disposta l'ammissione.

ART. 6 – FREQUENZA

1. Le iniziative propedeutiche all'inizio della frequenza delle bambine e dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento delle bambine e dei bambini.

2. Il progetto pedagogico, educativo e organizzativo del servizio educativo per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in esso presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte delle bambine e dei bambini. Le

famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio alle bambine ed ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile del servizio.

3. Alla comunicazione della ammissione alla frequenza deve seguire in tempi brevi (massimo 10 giorni) l'accettazione scritta da parte della famiglia del posto, della retta spettante e della data di inserimento prevista. La mancata accettazione scritta è intesa come rinuncia e comporta la perdita del posto.

4. Il ritiro dalla frequenza, che deve essere scritto, presentata in Comune e protocollata dall'ente, ha effetto a partire dal mese successivo alla data di presentazione, in relazione alla retta di frequenza, non dà alcun diritto al mantenimento del posto o alla priorità per l'anno successivo, né alla preferenza a parità di punteggio prevista all'articolo 5, comma 4.

5. I nuovi inserimenti di bambine e bambini si realizzano, di norma, nei mesi di settembre e ottobre; nel caso in cui risultino liberi alcuni posti in periodi successivi, sono previsti inserimenti ulteriori.

6. Dal mese di aprile non possono essere prese in considerazione né riduzioni di orario né ritiri anticipati. In caso contrario l'utente dovrà corrispondere la quota mensile corrispondente alla fascia oraria scelta all'inizio della frequenza, fino alla fine dell'anno educativo (giugno).

7. La frequenza delle bambine e dei bambini che, all'inizio dell'anno educativo, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno educativo.

8. All'inizio di ogni anno educativo l'ente gestore deve comunicare al comune e alle famiglie le modalità di frequenza relative al mese di luglio, ed il numero minimo di iscrizioni per la sua attivazione; entro il 30 aprile le famiglie dovranno comunicare la frequenza del/la bambino/a nel mese di luglio, ed entro il 30 maggio l'ente gestore dovrà presentare il relativo progetto educativo e organizzativo al Coordinamento Pedagogico Comunale, per la sua valutazione.

9. Per il mese di luglio i gestori del servizio per l'infanzia che rilevino un significativo calo delle presenze delle bambine e dei bambini iscritti e frequentanti il nido, possono progettare e realizzare attività integrative al nido d'infanzia, con le caratteristiche del Centro Educativo Integrato Zerosei; l'iscrizione e la frequenza al servizio sarà quindi consentita, senza prevedere l'erogazione di nessun tipo di contributo alle famiglie, e limitatamente a questi mesi estivi, anche a bambine/i non iscritte/i al nido, di età compresa tra 18 mesi e i 6 anni.

10. Per favorire l'inserimento di bambine/i con bisogni educativi speciali, ai sensi dell'art. 12 della Legge 104/92, il Comune di Calci dispone l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento del servizio educativo mediante l'assegnazione, nel limite delle risorse disponibili, di personale educativo di sostegno, restando ferme le competenze in materia proprie dell'U.S.L., ovvero riducendo il numero di bambine/i iscritte/i nella sezione interessata.

ART. 7 – RETTE

1. Ogni utente dovrà corrispondere, a decorrere dalla data di inserimento del/la bambino/a, una quota di contribuzione al costo del servizio, sulla base della situazione economica del nucleo

familiare misurata dal parametro ISEE di cui al D. Lgs. 31.03.1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i criteri fissati dalla Giunta Comunale.

2. Annualmente la Giunta Comunale, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero all'inizio dell'anno scolastico, determinerà quote differenziate di compartecipazione al servizio, i parametri per l'esenzione totale, eventuali tariffe agevolate per i fratelli/sorelle frequentanti lo stesso servizio nello stesso anno educativo, o per altre condizioni oggettive.

3. Le tariffe saranno articolate sulla base dell'ISEE in corso di validità del richiedente e dell'orario giornaliero scelto.

4. L'attribuzione individuale delle quote di compartecipazione agli/alle utenti sarà effettuata annualmente dal Servizio competente con apposito procedimento.

5. L'ente, in quanto competente delle funzioni in materia di ISEE, ha facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal/la richiedente l'agevolazione, sia tramite verifiche mirate che a campione.

6. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo (uguale o superiore a tre mesi di contribuzione) può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento dell'ente, preceduto da opportuni solleciti di pagamento.

7. Non avranno diritto di accesso al servizio alla prima infanzia gli/le utenti per i/le quali sono in corso situazioni di morosità, non legittimamente contestate, relative ai servizi per la prima infanzia o ad altri servizi comunali.

ART. 8 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE E DELLA RETTA - EVENTUALI RIDUZIONI

1. L'Ente gestore stabilisce le modalità per il pagamento delle quote di compartecipazione o delle rette di frequenza al servizio, rispettando le modalità agevolate in base ai parametri di seguito indicati:

a) nel mese in cui avviene l'inserimento la corresponsione della quota decorre dalla data di ingresso del bambino al servizio, indipendentemente dal numero di ore di permanenza, con arrotondamento contabile così determinato: dall'1 al 7 = mese intero, dall'8 al 22 = $\frac{1}{2}$ di mensilità, dal 23 al 31 = $\frac{1}{4}$ di mensilità;

b) qualora il/la bambino/a effettui una frequenza non continuativa è prevista la corresponsione della intera quota; salvo che, per esigenze della famiglia del tutto eccezionali ed imprevedibili, documentate ed avallate dal coordinatore pedagogico del servizio e comunale, la Giunta non autorizzi una frequenza parziale, unitamente ad una retta proporzionata alla durata della frequenza;

c) qualora il/la bambino/a, ad inserimento già effettuato, risulti presente nel mese di riferimento per un periodo inferiore o uguale a 5 giorni per motivi di salute, documentati tramite certificato medico da consegnare entro 5 giorni dall'inizio del mese successivo, l'addebito sarà ridotto alla metà della tariffa prevista;

2. Qualora il/la bambino/a venga ritirato dal nido d'infanzia la quota sarà corrisposta per intero in riferimento al mese in cui è recepita la rinuncia.

ART.9 - COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO COMUNALE

1. Il Comune di Calci assicura il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi per l'infanzia comunali e privati accreditati del proprio territorio istituendo il Coordinamento Gestionale e Pedagogico Comunale.

2. Le funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale si realizzano con il concorso dei/delle responsabili gestionali e dei/delle coordinatori/rici pedagogici/che dei servizi educativi pubblici e privati operanti sul territorio.

3. Il Coordinamento svolgerà le funzioni individuate dal Regolamento regionale n. 41/r/2013 all'articolo 7, definendo le priorità di intervento in coerenza e in collaborazione con i/le responsabili comunali dei servizi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche.

4. Il Coordinamento prevede e organizza almeno tre incontri l'anno con i/le referenti dei servizi attivi sul territorio, al fine di monitorare il proprio operato e di recepire istanze, proposte e suggerimenti, e concordare linee di intervento.

5. Il Coordinamento partecipa alla Commissione tecnica multi-professionale istituita dalla Conferenza Zonale per l'Istruzione; in merito agli organismi di Coordinamento Gestionale e Pedagogico Zonale, istituiti dalla Conferenza, il Comune di Calci parteciperà alle relative decisioni, in coerenza con l'art. 8 del Regolamento regionale n. 41/r/2013 e con le Linee guida regionali relative alla programmazione territoriale integrata.

Art. 10 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO, SANZIONI

1. Il Comune vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate, accreditate e convenzionate presenti sul proprio territorio, mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso al fine di verificare il benessere delle bambine e dei bambini, l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo e la soddisfazione del servizio.

2. Il Coordinamento Pedagogico Comunale, in collaborazione con la Commissione multi-professionale di zona, programma annualmente sia le ispezioni occasionali per la verifica dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, sia le visite programmate finalizzate al miglioramento qualitativo dei servizi.

3. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, venga rilevata la non ricorrenza di uno o più requisiti che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione, dell'accreditamento o della convenzione si provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, all'applicazione di sanzioni amministrative o, nei casi più gravi, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

4. Le sanzioni, relative alle violazioni di quanto espresso nel presente regolamento, variano da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 600,00 in relazione alla gravità ed alla reiterazione della violazione rilevata. La sanzione viene applicata dal/dalla responsabile dei servizi educativi dell'ente, con apposito provvedimento.

5. Il Comune, avvalendosi del flusso informativo con il sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

6. Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone con effetto immediato la cessazione dell'attività.

ART.11 - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia del territorio del comune di Calci saranno garantite le forme di partecipazione, ed i relativi organismi di partecipazione, previsti per le diverse possibili tipologie di servizio.

2. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.

3 La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita a un genitore.

4. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è di 1 anno, i componenti sono immediatamente rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio del figlio.

5. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto pedagogico del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.

6. La partecipazione, in particolare, si attua anche mediante:

6.1 occasioni formali, come:

- a. i colloqui individuali tra educatori/educatrici e genitori: uno prima dell'inserimento del/la bambino/a ed almeno altri due nel corso dell'anno educativo, e comunque ogni volta che si riterranno utili;
- b. le riunioni di sezione o gruppo/sezione, almeno tre in un anno educativo, per la presentazione, il confronto e la verifica delle attività programmate;
- c. l'assemblea generale, almeno una volta all'inizio dell'anno educativo, per la presentazione ed il confronto sull'organizzazione del servizio e sul programma delle attività;
- d. i laboratori in cui coinvolgere personalmente i genitori nella vita del servizio, mettendo a frutto le loro competenze professionali;

6.2 occasioni non formali, come le feste, le gite, e altri momenti di socializzazione tra adulti, bambine/i, e soggetti del territorio.